

8 Novembre 2017

ORGANI COLLEGIALI E CHIAMATA DIRETTA: COSA CAMBIA?

Prof.ssa Giorgia Listi
Cesp - Palermo

L'uomo crede di volere la libertà.
In realtà ne ha una grande paura.

Perché?

Perché la libertà lo obbliga a prendere
delle decisioni
e le decisioni comportano rischi.

Erich Fromm

GLI ORGANI COLLEGIALI

GLI ORGANI COLLEGIALI

In diritto sono detti *collegiali* quegli organi il cui titolare non è una sola persona fisica, ma una **pluralità** di persone fisiche che formano un **collegio**, ossia che concorrono all'attività dell'ufficio partecipando alla formazione di atti unitari e delle decisioni.

GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali della scuola sono gli organi di gestione e autogoverno della scuola italiana e rappresentano le diverse componenti scolastiche – docenti, studenti e genitori – e hanno compiti diversi a seconda del loro livello.

-consigli di classe e interclasse: hanno una funzione consultiva e propositiva;

-consigli di circolo/istituto e consigli provinciali: hanno una funzione deliberativa.

Sono istituiti dal DPR n° 416 del 31 maggio 1974

Normative di riferimento

Costituzione

DPR n. 275/99

*“Regolamento recante norme
in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art.21, legge 15 marzo
1999, n.59”*

Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado
(G.U. n.115 del 19/5/1994)

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative
vigenti.
(GU n.162 del 15-07-2015)

I decreti legislativi, G.U. n. 112 del 16 maggio 2017

Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica
(Dlgs n. 59);

Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività
(Dlgs n. 60);

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
(Dlgs n. 61);

Esami di Stato per il primo e secondo ciclo
(Dlgs n. 62);

Effettività del diritto allo studio
(Dlgs n. 63);

Scuola italiana all'estero (Dlgs n. 64);

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
(Dlgs n. 65);

Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(Dlgs n. 66).

Gli organi collegiali

territoriali

scolastici

Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297


- distretto scolastico (un ambito territoriale subprovinciale, popolazione non superiore a 100.000 abitanti o 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione.)
- Consiglio scolastico distrettuale
ABOLITO
- Consiglio scolastico provinciale,
ABOLITO
- Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n.
233 (in GU 22 luglio 1999, n. 170)

Riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola,
a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59

- livello centrale,
il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- livello regionale,
i Consigli regionali dell'istruzione;
- livello locale,
i Consigli scolastici locali.

Gli organi collegiali



Linee di continuità

- *LEGGE 13 luglio 2015, n. 107*
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- *DPR n. 275/99*
“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, legge 15 marzo 1999, n.59”

potenzia le competenze del dirigente scolastico

modifica le competenze del consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti (stesura PTOF),

definisce il Comitato per la valutazione dei docenti.

I NUOVI POTERI DEL DS

Il Dirigente Scolastico

art.1 comma 78 L.107/2015

“Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica ed alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, **nel rispetto delle competenze degli organi collegiali**, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali”

Il Dirigente Scolastico

art.1 comma 78 L.107/2015

“a tale scopo, svolge compiti **di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento** ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”

Il Dirigente Scolastico

Le novità più rilevanti sono introdotte dai commi 14, 18, 79,80, 83, 117 e 127.

comma 14

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente ... riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa”

Il Dirigente Scolastico

comma 14

3 Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto.

5 Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

II PTOF

Il consiglio d'Istituto, dunque, **ha il compito di approvare il PTOF** e non anche di definire, come prevedeva l'articolo 3 del DPR n.275/99, i detti indirizzi ora definiti dal dirigente scolastico.

Il collegio dei docenti, invece, **mantiene il compito di elaborare il Piano**, sulla base degli indirizzi definiti dal DS.

Il Dirigente Scolastico

comma 18

Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi da 79 a 83.

Il Dirigente Scolastico

comma 79

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Il Dirigente Scolastico

comma 80

Il dirigente scolastico **formula la proposta di incarico** in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha **durata triennale** ed e' rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il **curriculum**, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti **colloqui**. La trasparenza e la pubblicità' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

commi 81-82

Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di **incompatibilita'** derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi. **L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente.** Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

LA CHIAMATA DIRETTA

La chiamata diretta

Il dirigente

individua i docenti che faranno parte dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica che dirige all'interno dell'ambito territoriale di riferimento

propone l'incarico triennale in coerenza con il PTOF, valutando il curriculum e svolgendo anche dei colloqui.

valuta, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, **il personale docente in periodo di formazione e prova** sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor (**comma 117**)

I "NUOVI COLLABORATORI DEL DS"

Il Dirigente Scolastico

comma 83

Il dirigente scolastico può' individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività' di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.

Cui prodest scelus, is fecit

Il Dirigente Scolastico

Comma 85

In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e' incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo e' altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

IL BONUS PREMIALE

II BONUS PREMIALE

Altra competenza del tutto nuova attribuita al dirigente scolastico è indicata nel **comma 127**, secondo cui **spetta al DS assegnare, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione, il bonus premiale (commi 126 e 128) ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell'Istituzione scolastica che lo stesso dirige.**

II BONUS PREMIALE

Il comitato per la valutazione dei docenti dura in carica tre anni è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti (2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio d'Istituto), da due rappresentanti dei genitori (nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) o da un rappresentante dei genitori e un rappresentate degli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado), e da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

II BONUS PREMIALE

Il comitato è chiamato a **DEFINIRE i criteri per la valorizzazione del merito**, sulla base dei quali il DS attribuirà il bonus premiale al personale docente.

Il compito del comitato, dunque, è limitato alla definizione dei criteri, mentre **il DS assegna annualmente il bonus ai docenti meritevoli (comma 127)**.

II BONUS PREMIALE

COMMA 127-128

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

II BONUS PREMIALE

Il comitato esprime il proprio parere (per la successiva valutazione da parte del DS) al fine del **superamento del periodo di formazione e di prova** del personale docente ed educativo, con una composizione ridotta, cioè senza la componente genitori e senza il componente esterno ma integrato dal docente tutor

Retribuzione???

Valorizzazione???

Siamo tutti clandestini

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico

comma 84

Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, **riduce** il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, **allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità**.

Il Dirigente Scolastico

Comma 84

Il dirigente scolastico, puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti **per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia** che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art.7 D.Lgl.297/94 (Testo Unico)

Il collegio dei docenti: “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art.10 D.Lgl.297/94 (Testo Unico)

Il consiglio di istituto: “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ART. 396 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94

“Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

[..] In particolare cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto”.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Quindi la procedura da seguire è la seguente:

Il capo d'istituto “**sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti**” assegna i docenti alle classi rispettando sia i criteri indicati dal consiglio di istituto sia le proposte formulate dal collegio dei docenti.

FORMAZIONE DELLE CLASSI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:

- **modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA** in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- **criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio** derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani.
- **criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA**, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto

LE CATTEDRE SUPERIORI
ALLE 18 ORE
POSSONO ESSERE RIFIUTATE
DA PARTE DEL DOCENTE

NON E' AFFATTO
OBBLIGATORIO DOVER
ACCOGLIERE ALUNNI
DI ALTRE CLASSI PER
LA MANCANZA DI UN
COLLEGA

NON E' AFFATTO OBBLIGATORIO DOVER ACCOGLIERE ALUNNI DI ALTRE CLASSI PER LA MANCANZA DI UN COLLEGA

Chiedere **l'ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO** nel quale sono indicati:

- nomi e cognomi degli alunni da accogliere
- classe di provenienza
- eventuali allergie ambientali e/o alimentari
- eventuali patologie che possano mettere a rischio l'incolumità dell'alunno stesso o degli altri alunni
- indicazione di eventuali alunni disabili con sostegno

Se si ritiene che l'ordine di servizio infici comunque la sicurezza di tutti gli alunni, sia accolti che accoglienti, o ne leda il diritto allo studio, si presenta rimostranza scritta.

**NON E' AFFATTO OBBLIGATORIO DOVER
ACCOGLIERE ALUNNI DI ALTRE CLASSI PER LA
MANCANZA DI UN COLLEGA**

**Se non viene richiesto l'ordine di servizio
scritto la responsabilità ricade
interamente sul docente che accoglie,**
mentre con l'ordine di servizio scritto la
responsabilità è del DS, pur se il docente è
tenuto alla vigilanza.

Richiedere il piano di evacuazione!

**E' VIETATO L'UTILIZZO
DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO
IN SOSTITUZIONE
DI COLLEGHI ASSENTI DAL SERVIZIO
sia della propria classe che di altre classi**

E' VIETATO L'UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO IN SOSTITUZIONE DI COLLEGGI ASSENTI DAL SERVIZIO sia della propria classe che di altre classi

- Nota della Direzione Scolastica Regionale della Puglia prot.7938/2009
- Circolare USP- Roma n.153/1997
- Circolare USP-Napoli n.202/1998
- Circolare USP-Padova prot.000447/C24 del 2006

La scissione delle compresenze previste da norme di legge (L.104/92) non è consentita, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio

Chiedere **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO** ed eventualmente contestarlo con rimostranza scritta

**E' VIETATO L'UTILIZZO DEGLI INSEGNANTI
TECNICO-PRATICI (ITP) IN SOSTITUZIONE DI
COLLEGHI ASSENTI DAL SERVIZIO
sia della propria classe che di altre classi
attraverso la scissione delle compresenze previste
da specifici ordinamenti**

Chiedere **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO** ed
eventualmente contestarlo con rimostranza scritta

**NON SI E' TENUTI AD ESSERE PRESENTI A
SCUOLA NEI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ATTIVITA'
DIDATTICA SE NON VI E' STATA UNA DELIBERA
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI NEL PIANO DELLE
ATTIVITA' ANNUALI E RELATIVA AI GIORNI IN
QUESTIONE**

CCNL artt.28 e 29

**NON SI E' TENUTI AD ESSERE PRESENTI A
SCUOLA NEI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ATTIVITA'
DIDATTICA**

**I docenti sono tenuti a prestazioni di servizio
anche durante il periodo di interruzione delle
lezioni SOLO per le attività programmate e
deliberate nel piano annuale delle attività e
sempre che queste non eccedano le 40+40h
contrattuali**

**In questo caso sono facoltative in quanto ore
aggiuntive**

In caso chiedere **ORDINE DI SERVIZIO SCRITTO**
ed eventualmente contestarlo con rimostranza
scritta

**IL DS NON PUO'
NEGARE I PERMESSI
PER MOTIVI
PERSONALI O
FAMILIARI**

CCNL art.15

IL DS NON PUO' NEGARE I PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”

I giorni fruibili sono quindi 9 (3+6) e sono a CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Se i 6 giorni sono fruiti come permessi ovviamente non potranno essere fruiti come ferie

**RETRIBUZIONE DEI COMPENSI
PREVISTI DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO D'ISTITUTO
CCNL art.6 comma 4**

“I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo d'istituto sono erogati entro il 31 agosto”

L'ATTIVAZIONE DELL'ORA
ALTERNATIVA ALL'ORA DI
INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA E'
OBBLIGATORIA PER LE
SCUOLE

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

(<http://www.istruzione.it/urp/assemblee.shtml>)

D.P.R. 416/74

Artt.12,13,14 D.Lgl.297/94 (Testo Unico)

Circolare Ministeriale 312/79, part.I

La normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell'assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate

ATTIVITA' DI CARATTERE COLLEGIALE CCNL art.29

- Fino a n.40 ore per:

Collegio docenti, attività di programmazione e verifica inizio e fine anno, incontri scuola-famiglia

- Fino a n.40 ore per:

Consigli di classe, interclasse, intersezione

- Svolgimento scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

CCNL art.64

- Il **comma 124** dell'**art.1** della **L.107/2015** prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale ma non fornisce altresì alcuna indicazione né sulla quantificazione in ore di tale formazione, né sulle sue modalità di svolgimento
- Ai sensi del **comma 5** dell'**art.64** del **CCNL**, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici

Spazi di libertà, ragioni di
lotta

Spazi di libertà, ragioni di lotta

- **Art.3 comma 2 D.P.R. 275/99**

Nessun docente è obbligato a subordinare le proprie scelte didattiche alle decisioni del DS o del collegio dei docenti

Spazi di libertà, ragioni di lotta

- **Art.1 comma 14 L.107/2015**

“Il piano (dell’offerta formativa) è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’art.8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. **Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari**”

Spazi di libertà, ragioni di lotta

Art.33 Costituzione Italiana

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”